



COMUNE DI RIMINI

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITÀ

SETTORE SERVIZI CIVICI

Determinazione Dirigenziale n. 292 del 09/02/2026

OGGETTO: indagine esplorativa per l'individuazione di operatori economici, nonché di soggetti del Terzo Settore, a cui affidare la custodia, il ricovero, l'accudimento di cani qualora il canile comunale non abbia posti disponibili.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2026 - 2028 (N.A.D.U.P.);
- la Deliberazione di C.C. n. 95 del 23/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026 - 2028;
- la Deliberazione di G.C. n. 1 del 8/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028 e la scheda di assegnazione delle risorse finanziarie al Centro di Responsabilità 04 e Centro di Costo 0091;
- la Deliberazione di G.C. n. 25 del 29/01/2026 di approvazione del PIAO per quanto riguarda gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente (sottosezione 2.2 Performance) e le misure di prevenzione della corruzione (sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza);
- l'affidamento dell'incarico dirigenziale per il Settore Servizi Civici, di cui al provvedimento sindacale prot. 2959 del 07/01/2026;

TENUTO CONTO che la scheda sopra richiamata evidenzia fra gli obiettivi la gestione del canile comunale e dei cani sottoposti a sequestro ad esso connessi;

VISTI:

- il codice dei contratti pubblici, D. Lgs 36/2023, “Codice dei contratti pubblici”, in particolare le parti relative ai contratti sotto soglia (artt. 48-55) e ai servizi sociali e assimilati (artt. 127-131), nonché i principi del Libro I (artt. 1-12);
- il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
- la L.R. Emilia Romagna 17 luglio 2014 n. 12;
- la L.R. Emilia Romagna 7 aprile 2000 n. 27 recante “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di servizi, strutture e gestione delle colonie feline;
- l'articolo 4 comma 1 della legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” come modificata dall'articolo 2, comma 371 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), nella quale si dispone che i comuni provvedano a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari di associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 1302/2013 che prevede, al punto 7 dell'allegato A, che la gestione sanitaria ed amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, pubbliche, sia assicurata dai Comuni mediante strutture proprie oppure dando, con formale convenzione, la gestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro, come previste dalla L.R. 27/2000, a cooperative sociali o privati;

VISTI, inoltre:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 140/2023 che ha definito nuovi requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero di cani e gatti, modificando le disposizioni di cui alla precedente Delibera n. 472/2021;



COMUNE DI RIMINI

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITÀ

SETTORE SERVIZI CIVICI

Determinazione Dirigenziale n. 292 del 09/02/2026

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Codice degli Enti Locali e ss.mm.ii.; il Regolamento delle procedure di affidamento di servizi per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 6 dicembre 2012;
- l'art. 13 comma 1 lett. a) della L.R. 27/2000 che afferma che i Comuni, singolarmente od in forma associata: *“esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani”*;
- l'art. 15 comma 3 che recita: *“Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento”*;
- art. 16 comma 1 alla lett. a) ove si afferma che: *“Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie”*;
- art. 16 comma 1 alla lett. c) ove si afferma che: *“Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare: c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti”*;

TENUTO CONTO, inoltre, che:

- il canile comunale “Stefano Cerni”, loc. San Salvatore – Rn è, in relazione ai posti disponibili, pressoché costantemente al limite della propria capienza;
- alle “normali” entrate/uscite di cani dal canile comunale si aggiungono anche quelle riferite ai sequestri eseguiti dall'autorità giudiziaria da parte della Procura della Repubblica;
- che, talvolta, i cani in entrata al canile comunale possono essere particolarmente aggressivi e di difficile gestione;

DATO ATTO che qualora i sequestri avvengano sul territorio del Comune di Rimini, l'onere di garantire la custodia degli animali è a carico dell'Ente (fermo restando che, trattandosi di sequestro penale, si provvederà a richiedere il rimborso delle spese sostenute alla Procura della Repubblica di Rimini);

CONSIDERATO, quindi, di inviare un avviso esplorativo per l'individuazione di operatori economici, nonché di soggetti del Terzo Settore, a cui affidare la custodia, il ricovero, l'accudimento di cani qualora il canile comunale non abbia posti disponibili;

VALUTATO che:

- l'affidatario dovrà garantire il pieno rispetto dei requisiti strutturali e gestionali regionali durante tutta la vigenza contrattuale;
- il servizio deve essere svolto da parte di una struttura dotata dei requisiti strutturali e condizioni di mantenimento previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- la struttura deve concorrere da sola o in maniera concomitante con altre a prestare il servizio richiesto;
- la struttura deve trovarsi nel territorio della Provincia di Rimini, perché sia agevolmente raggiungibile per l'entrata e l'uscita dei cani;
- la struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria secondo le normative nazionali e della Regione Emilia Romagna;
- i cani da ospitare possono essere oggetto di rinuncia di proprietà, randagi, cani catturati di proprietario irreperibile, cani i cui proprietari sono in difficoltà nella gestione dell'animale oppure sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, cani aggressivi o di difficile gestione, ecc.;



COMUNE DI RIMINI

DIPARTIMENTO SERVIZI DI COMUNITÀ

SETTORE SERVIZI CIVICI

Determinazione Dirigenziale n. 292 del 09/02/2026

TENUTO CONTO che:

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara;
- si tratta semplicemente di un'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici, nonché di soggetti del Terzo Settore in grado di prestare il servizio richiesto;
- l'ente potrà sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione di alcuna conseguente procedura per l'affidamento del servizio;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;

DETERMINA

1. di approvare l'**allegato A** “*avviso esplorativo per l'individuazione di operatori economici, nonché di soggetti del Terzo Settore, a cui affidare la custodia, il ricovero, l'accudimento di cani qualora il canile comunale non abbia posti disponibili*”, parte integrante del presente provvedimento e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito dell'Ente alla sezione dedicata;
2. di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara, che si tratta semplicemente di un'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici, nonché di soggetti del Terzo Settore. L'ente potrà sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all'indizione di alcuna conseguente procedura per l'affidamento del servizio;
3. che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
4. di disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito dell'ente nella sezione apposita;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dott. Agostino Pasquini, Dirigente del Settore Servizi civici, e che non sussistono cause di incompatibilità in capo al sottoscritto;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini.

IL DIRIGENTE
Dott. Agostino Pasquini